

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE DEL GENOVESATO”

Art. 1

La Indicazione Geografica Tipica “Colline del Genovesato” è riservata ai mosti e ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Non è ammesso l’uso di indicazioni geografiche o toponimastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese nella zona di produzione.

Alla Indicazione Geografica Tipica “Colline del Genovesato” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

La indicazione Geografica Tipica “Colline del Genovesato” è riservato ai seguenti vini:

- BIANCHI, anche nella tipologia frizzante;
- ROSATI, anche nella tipologia frizzante;
- ROSSI, anche nella tipologia frizzante.

E’ ammessa, purché veritiera e documentabile, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 2

La zona di produzione delle uve aventi diritto alla Indicazione Geografica Tipica “Collini del Genovesato” comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle D.O.C.: “Riviera di ponente” (Comuni di Arenzano e Cogoleto), “Golfo del Tigullio” e “Val Polcevera”.

In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:

- il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;
- i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Nè, Mezzanego e Borzonasca;
- i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova;
quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orbitano, M. Sejeu, M. roralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d’Ermo, M. Turchino;
dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Tirchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava.
- infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Art. 3

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini ad Indicazione Geografica Tipica “Colline del Genovesato” le uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 4

La resa massima di uva per ettaro è di 12 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Colline del Genovesato".

I sestri di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli usuali delle aree di produzione, e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti e comunque atti a mantenere gli standard produttivi tradizionali.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Art. 5

La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le uve. Sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.

Art. 6

Il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve destinate a produrre vini aventi diritto alla Indicazione Geografica Tipica "Colline del Genovesato" è di 9,5 gradi.